

Consulenti tecnici, nomine e onorari saranno pubblici

Riforma del processo civile

I professionisti a cui affidare l'incarico potranno essere scelti su base distrettuale

Nasce un elenco nazionale degli iscritti agli albi con dati per facilitare la selezione

Giovanni Esposito

Il decreto legislativo con cui il Governo ha dato attuazione alla delega per la riforma del processo civile (legge 206/2021) introduce, fra l'altro, numerose novità per i consulenti tecnici.

Superando l'attuale normativa, che stabiliva si dovessero affidare le funzioni di consulente tecnico d'ufficio ai soli iscritti all'albo istituito presso il Tribunale in cui hanno la propria sede, la riforma prevede che i giudici presso le sezioni specializzate dell'Ufficio con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti agli albi dei tribunali del distretto. Dal momento che le sezioni specializzate (tribunali delle imprese) sono istituite presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, fino a oggi vi è stata una barriera di accesso agli incarichi per tutti i professionisti non iscritti agli albi dei tribunali di queste stesse città.

Grazie al nuovo testo, invece, per l'affidamento degli incarichi si potrà

attingere agli iscritti dei tribunali dell'intero distretto, con una selezione che diventa, di fatto, su base regionale. Rimane il dubbio per le sezioni dei tribunali delle imprese istituite presso i Tribunali di Milano, Roma e Napoli, le uniche ad avere competenza infraregionale, se mai dovesse capitare di trovarsi di fronte a controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea o delle norme poste a tutela del mercato e della concorrenza.

Dalla lettura combinata delle varie disposizioni sembrerebbe che risultino privilegiati i professionisti iscritti agli albi che rientrano nei distretti di Milano, Roma e Napoli, rimanendo esclusi quelli di tutto il Nord Italia, del Centro e del Meridione, esterni ai tre territori.

IN SINTESI

Le novità per i consulenti

Con la riforma del processo civile, cambiano i criteri di conferimento dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio. Con una selezione su base regionale, potranno essere nominati anche professionisti non iscritti agli albi dei Tribunali e delle Corti d'appello delle città dove sono istituite le sezioni specializzate, con la possibilità di attingere ai profili dell'intero distretto. Novità anche sul fronte trasparenza: le nomine e i compensi saranno pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.

Pur mantenendo una preferenza per l'affidamento dell'incarico agli iscritti all'albo del tribunale a cui appartiene il giudice, anche per ragioni di spesa ed efficienza dell'amministrazione della giustizia, al fine di attuare il principio che assicura una maggiore mobilità dei consulenti tecnici sono stati alleggeriti gli adempimenti processuali da rispettare: nel caso di conferimento di incarico a un consulente iscritto all'albo di un altro tribunale o a una persona non iscritta a nessun albo, infatti, il giudice non è più tenuto a sentire il presidente, ma deve soltanto comunicare a quest'ultimo il provvedimento motivato di conferimento dell'incarico.

Con l'introduzione dell'articolo 24 bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, al fine di consentire flussi informativi utili all'individuazione più efficace ed efficiente del consulente tecnico, viene istituito un elenco nazionale degli iscritti agli albi dei consulenti tecnici, con la funzione di rendere pubblicamente e immediatamente consultabili i nominativi e le competenze dei professionisti a livello nazionale, suddivisi per categorie di specializzazione e con annotazioni dei provvedimenti di nomina.

Coerentemente con l'obiettivo di garantire la regolarità e la trasparenza delle nomine, si stabilisce che gli incarichi affidati e i compensi liquidati agli iscritti agli albi siano pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario (ovvero annotati in un registro pubblico, liberamente consultabile e da cui è possibile ricavare copie o estratti nel caso dell'elenco dei delegati alla vendita).

© RIPRODUZIONE RISERVATA